



IN QUESTO NUMERO

- Il Governo approva il DDL stabilità 2014
- Determinazione dell'indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale : Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia - deliberazione n. 432/2013/PAR dell'8 ottobre 2013
- Proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione ed applicazione dell'avanzo di amministrazione: Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia - deliberazione n. 437/2013/PAR dell'8 ottobre 2013
- Agenzia delle Entrate Aliquota agevolata - Opere di urbanizzazione primaria - Infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica - risoluzione n. 69/E del 16 ottobre 2013.
- Contributo assegnato ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito imu per l'anno 2013 - precisazioni sulle modalità di iscrizione a bilancio.

Il Governo approva il DDL Stabilità 2014

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre, il Governo ha approvato i due disegni di legge di finanza pubblica:

- il primo contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014);
- il secondo riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016.

Si apre così la sessione di bilancio che prevede che i ddl di stabilità e bilancio saranno deferiti alla 5a Commissione permanente. Le Commissioni parlamentari dovranno poi trasmettere i propri rapporti alla Commissione bilancio entro martedì 29 ottobre.

Nel dettaglio, la Legge di Stabilità prevede interventi per 27,3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, di cui 11,6 nel solo 2014, così suddivisi:

- 14,6 miliardi nel triennio per sgravi fiscali (rispettivamente 9 per le famiglie e 5,6 per le imprese); i 3,7 miliardi del 2014 sono destinati per 2,5 miliardi alle famiglie (1,5 riguardano l'Irpef) e per 1,2 miliardi alle imprese;
- 11,2 miliardi nel triennio per azioni sociali, progetti di investimento, impegni internazionali, di cui 6,2 in

conto capitale; per il 2014 si prevedono 6,4 miliardi;

- 1,5 miliardi per investimenti a livello locale e la restituzione di debiti commerciali di parte capitale.

La Legge di Stabilità 2014 interviene su cinque macro aree, di seguito un sintetico elenco dei principali interventi:

INTERVENTI PER PERSONE, FAMIGLIE E SOCIETÀ

- Riduzione dell'Irpef per i lavoratori
- Disposizioni in favore degli esodati
- Rifinanziamento della Cassa
- Integrazione Guadagni
- Nuove misure contro la povertà
- 5 x 1000
- Fondo per le politiche sociali
- Fondo per la non autosufficienza
- Finanziamento del Fondo per le Università
- Potenziamento della Protezione Civile e Piano per la difesa del suolo

INTERVENTI PER LE IMPRESE

- Riduzione del costo del lavoro per le imprese
- Detrazione dell'Irap per i nuovi assunti
- Potenziamento dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica)
- Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni
- Incremento del Fondo di garanzia per le PMI
- Incremento del Fondo di sviluppo e coesione
- Stop all'aumento IVA per le imprese sociali

Rifinanziamento del Fondo per i contratti di sviluppo
Rifinanziamento del Fondo per la crescita sostenibile

INVESTIMENTI

Allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità per i Comuni
Completamento del sistema MOSE di Venezia
Fondi ANAS per le Infrastrutture e Salerno-Reggio Calabria
Manutenzione straordinaria delle Ferrovie e velocizzazione del Corridoio Adriatico
Ricostruzione dell'Aquila
Trasporto pubblico locale
Ecobonus e ristrutturazioni edilizie

LA NUOVA SERVICE TAX

Con la Legge di Stabilità 2013 arriva il riordino del sistema di tassazione locale che pone l'Italia in linea con gli standard europei. Per l'abitazione principale, al posto di IMU e TARES si istituisce una tassa sui servizi municipali il cui gettito andrà interamente ai Comuni.

La nuova Service Tax avrà due componenti :

- La tassa che serve a coprire i costi del servizio di raccolta rifiuti. È calcolata in base ai metri quadrati o sull'effettiva quantità di rifiuti conferita nel caso dei comuni in grado di misurarla. La versa chi occupa l'immobile.
- La tassa sui servizi indivisibili offerti dai comuni. È calcolata sul valore catastale ed è pagata dai proprietari e per una piccola quota,

tra il 10 e il 30%, anche da chi la occupa.

Determinazione dell'indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale : Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia - deliberazione n. 432/2013/PAR dell'8 ottobre 2013

La Corte dei Conti della Lombardia è intervenuta a chiarire se per la determinazione dell'indennità di funzione del Sindaco, degli Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale è attualmente applicabile quanto indicato nell'art. 2 lettere b) e c) del D.M. n. 119/2000 in aggiunta alle indennità tabellari previste nel succitato decreto.

La Corte ricorda preliminarmente che i criteri per la determinazione dell'indennità sono stati fissati nel Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, frutto di quanto contenuto nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente, l'art. 1 comma 54 contenuto nella legge finanziaria del 2006 (legge n. 266/2005) ha così statuito:

"per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del dieci per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti: a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti

delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali e delle comunità montane, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita".

Il D.L. n. 112/2008 ha sostituito per intero il comma 11 dell'art. 82 TUEL, per cui da ciò discende che:

1) nessun incremento di indennità è ora più possibile deliberare, né con atto di giunta, né con atto del consiglio ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 119/2000;

2) le indennità devono essere ridotte del 30% rispetto all'ammontare alla data del 30 giugno 2010 se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno.

Il decreto legge n. 78/2010 (convertito con modifiche nella legge n. 122/2010), all'articolo 5, è ulteriormente intervenuto con finalità di contenimento della spesa.

Il comma 7 precisa che con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82 comma 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono

diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti.

Con il medesimo decreto è determinato, altresì, l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti degli organi elettivi.

In altri termini, l'art. 5 comma 7 del d.l. n. 78/2010 prevede che, in attuazione della procedura disciplinata dall'art. 82 comma 8 del TUEL, con il citato decreto ministeriale siano determinate le indennità e i compensi nella nuova quantificazione soggetta alla diminuzione prevista dalla manovra finanziaria di cui al predetto D.L. n. 78/2010. L'articolo in questione, pur definendo la durata almeno triennale e le percentuali di riduzione per le indennità degli amministratori locali, ne affida la disciplina di dettaglio alla fonte secondaria, necessariamente prodromica all'effettiva applicazione, dovendosi individuare la base per la misurazione delle riduzioni percentuali indicate (ad es. ad una certa data o alla misura edittale) e la decorrenza della durata almeno triennale di tale riduzione.

Ergo, nelle more di tale disciplina

regolamentare, la giurisprudenza contabile ha ritenuto ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi, con la possibilità per l'ente locale di rideterminare l'indennità nella sola misura tabellare, sia a livello di componente di base sia nelle maggiorazioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 119/2000 (Corte dei Conti, sez. reg. controllo per il Lazio, del. n. 15/2009). Tenuto conto, peraltro, che queste ultime non sono necessariamente cumulabili né dovute in modo automatico, bensì maturano solo in presenza dei presupposti e delle condizioni indicate dal regolamento, il relativo riconoscimento sarebbe subordinato all'adozione di una deliberazione avente efficacia di accertamento dichiarativo, con la quale l'amministrazione interessata ne attesta sotto la propria responsabilità l'esistenza. Va da sé che detta deliberazione non potrebbe essere applicata retroattivamente e neppure mantenuta ultrattivamente in vita oltre l'esercizio finanziario di riferimento, in assenza di atti confermativi espressi che ne affermino la perdurante legittimità.

D'altronde, la Sezione, in materia, ha già precisato che "le indennità tabellari sono determinate nel loro limite massimo, non più incrementabile se non avuto riguardo al meccanismo stabilito dall'articolo 2 lett. a), b), c) del citato decreto ministeriale. Trattandosi di parametri non rigidamente determinati, bensì modificabili in ragione della stagionalità demografica (parametro indicato nella lettera a) e della

virtuosità risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato dall'ente, con riferimento sia alle entrate proprie rispetto al totale delle entrate (lettera b), sia alla spesa corrente pro capite (lett. c), la verifica della sussistenza delle condizioni di maggiorazione degli importi tabellari deve essere ripetuta ogni anno e certificata in una delibera ad hoc a cura dell'ente locale, la quale si limiti anche solo a verificare il mero mantenimento dei parametri di legge" (del. n. 418/2010).

Conclusivamente, si può asserire che il D.M. n. 119/2000 rimane in vigore come griglia di riferimento per la determinazione delle indennità, il cui ammontare, però, deve tenere conto delle norme successivamente entrate in vigore al fine di decurtare le stesse, in un contesto complessivo di riduzione delle spese.

Proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione ed applicazione dell'avanzo di amministrazione: Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia - deliberazione n. 437/2013/PAR dell'8 ottobre 2013

L'art. 8, comma 2 del decreto legge n. 102/2013 ha prorogato al 30 novembre 2013 la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2013.

Tale differimento comporta, di fatto, che bilancio di previsione, provvedimento di salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio possano cadere in un medesimo

momento, tanto che la sola approvazione del primo verrebbe ad inglobare i tre adempimenti.

In virtù dell'art. 187, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione, accertato ai sensi del precedente art. 186, può essere utilizzato per il finanziamento delle spese correnti solo in sede di assestamento.

Alla luce di quanto sopra è necessario valutare se sia possibile, in sede di approvazione del bilancio di previsione, con scadenza ultima al 30 novembre, utilizzare l'avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186 del TUEL, per il finanziamento delle spese correnti, così come consentito, in sede di assestamento, dall'art. 187 del TUEL.

L'Assestamento di bilancio è disciplinato nell'art. 175 del TUEL ("variazioni al bilancio di previsione"), che prevede che possano essere apportate, da parte del Consiglio comunale, delle variazioni al bilancio di previsione entro il 30 novembre di ogni anno e, al comma 8, disciplina la "variazione di assestamento generale", da deliberare, anche in questo caso, entro il 30 novembre. Mediante quest'ultima, l'organo consiliare attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

In questa sede, il legislatore permette di utilizzare l'avanzo di amministrazione anche per il finanziamento di spese correnti.

Si tratta, infatti, di una fase della gestione del bilancio in cui non solo

l'avanzo dell'esercizio precedente è stato accertato, ma in cui il Comune ha cognizione di come si sta evolvendo la gestione. In sede di assestamento, infatti, la legge impone la verifica tutte le voci di entrata e di uscita e l'accertamento del mantenimento dell'equilibrio di bilancio programmato a preventivo.

Per l'esercizio 2013 (confermando una tendenza ormai consolidata nel tempo), l'art. 8, comma 2 del d.l. n. 102/2013, ha differito il termine, previsto dall'art. 151 TUEL, per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, al 30 novembre.

La norma è intervenuta, altresì, sulla disciplina dei provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri, statuendo che "ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

In sostanza, alla luce dei differimenti concessi dal legislatore, i tre adempimenti del processo di programmazione finanziaria degli enti locali (bilancio di previsione, salvaguardia degli equilibri e variazione generale di assestamento) vengono convogliati, almeno per gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in un unico momento (la stessa adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri, il cui inadempimento è, dall'art. 193 del TUEL, equiparato alla mancata adozione del bilancio di previsione, viene resa facoltativa in caso di

approvazione di quest'ultimo dopo il 1° settembre 2013).

Adottare il documento previsionale in prossimità del 30 novembre significa, di fatto, elaborare un pre-consuntivo, inglobando, in uno, i provvedimenti della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento. Va, infatti, ricordato che, ai sensi del citato art. 175 del TUEL, dopo il 30 novembre non sono più possibili variazioni e le poste esposte a bilancio assumono un valore definitivo, da verificare e certificare nel rendiconto.

Alla luce di quanto esposto, la Corte conclude che, in virtù del differimento legislativo dei termine per l'approvazione, il Comune può utilizzare, in sede di bilancio di previsione, l'avanzo d'amministrazione accertato in chiusura dell'esercizio precedente anche per il finanziamento di spesa corrente se provvede ad approvare contestualmente la variazione generale di assestamento ex art. 175 TUEL.

Agenzia delle Entrate Aliquota agevolata - Opere di urbanizzazione primaria - Infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica - risoluzione n. 69/E del 16 ottobre 2013.

Con la risoluzione n. 69/E del 16 ottobre, l'Agenzia delle Entrate, nel dichiarare superata la precedente risoluzione 20 marzo 2006, n. 41/E, chiarisce che L'articolo 2, comma 5, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che "Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". Conseguentemente tali opere devono considerarsi assimilate a quelle di urbanizzazione anche ai fini dell'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata.

Il testo della risoluzione è reperibile su : <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Contributo assegnato ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito IMU per l'anno 2013 - precisazioni sulle modalità di iscrizione a bilancio.

In riferimento a quanto precedentemente comunicato in relazione all'erogazione del contributo assegnato ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito imu per l'anno 2013, il Ministero dell'Interno ha precisato che l'importo dell'attribuzione, di cui al decreto del 27 settembre 2013, andrà incassato con il codice siope 2102 "altri trasferimenti correnti dallo stato" e rappresenta una somma da iscrivere in bilancio al titolo II dell'entrata.